

manio e di messe all'incanto che riguardano specialmente le Provincie più misere, le più abbandonate, cioè la Sardegna, la Calabria ed in generale le regioni dove la proprietà è più divisa. Questa è la prima raccomandazione che dovevo fare. La seconda riguarda il modo come si fanno gli espropri, che alle volte assumono proprio il carattere di vere spogliazioni; perchè l'agente delle tasse pone, o almeno ha il diritto di porre agli incanti, appena ha esaurito i mezzi che egli crede opportuni per recuperare l'imposta con altri mezzi, una proprietà di un valore ingente, unicamente per la quota di tassa.

Ma si dirà: il contribuente deve aver cura del suo interesse, deve stare attento. Ma il povero contribuente avrà anche preso tutte le sue precauzioni, avrà lasciato persona che paghi ed egli sarà andato per i fatti suoi. Basta che resti solo due mesi lontano, perchè, tornando, trovi venduto ed irrevocabilmente venduto il suo fondo per una somma derisoria.

Guardando gli atti parlamentari ho trovato che quando si discusse della tassa, nel 1864 o nel 1865, si fecero delle obiezioni specialmente per coloro che avessero dei crediti; e mi rammento che il relatore disse che la diligenza doveva essere anche superiore alle stesse garanzie della legge. E quindi fu disposto che si potesse fare un deposito presso l'agente delle tasse; ma questo solamente per coloro che avessero dei crediti ipotecari, affinchè non li perdano e sieno avvisati con lettera raccomandata se si mette in vendita il fondo sul quale gravano le ipoteche. Ma per il proprietario non c'è punto questa garanzia; egli può da un momento all'altro vedersi spogliato del suo avere per un nonnulla. Ora questo è un sistema assolutamente immorale, al quale il ministro dovrebbe vedere di provvedere proponendo qualche correttivo alla pessima legge.

La terza raccomandazione che fo è la seguente. Con le nuove aggiunte e le nuove manipolazioni alla legge di bollo e registro chi non si serve del foglio di carta bollata indicato (e tante volte non se ne serve o perchè non lo trova o perchè si trova in siti, dove non si vende) va soggetto ad una multa di 50 lire. Nè questo basta. Non si punisce quest'atto con una sola multa, ma si considera come una contravvenzione penale. Di modo che un individuo, il quale si è fatto fare un atto per garantire il fatto suo, in un sito, dove non si trovava carta bollata, oltre a dover pagare le 50 lire di multa, se, per caso, o ritardasse, o non avesse i danari, può essere condannato ad un paio di mesi di carcere. (*Interruzioni*).

No, c'è un articolo tassativo. Fino a due mesi di carcere.

Ora questa è una cosa enorme alla quale credo che il ministro vorrà rimediare. (*Interruzioni*).

Io quindi mi aspetto risposte categoriche in proposito sulla buona volontà del ministro.

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'onorevole Imbriani ha toccato un tasto importante, ma, veramente, ha sbagliato il capitolo, perchè la questione non riguardava il capitolo 46.

**Imbriani.** Ho preso occasione da questo.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'onorevole Imbriani ha toccato, dico, un tasto importante, quello delle devoluzioni allo Stato dei fondi, sui quali non si può esigere l'imposta fondiaria.

È una questione che si è cercato di risolvere altra volta, questione difficile, ma io non dispero che si possa risolvere in modo equo, senza ledere le ragioni della finanza.

È vero, c'è un numero straordinario di beni immobili, che vengono devoluti allo Stato...

**Imbriani.** Per 75 centesimi.

**Colombo, ministro delle finanze.** Lo so; beni per piccolissime somme, beni, i quali per lo Stato costituiscono un ingombro ed una spesa, perchè lo Stato deve pagare la sovrimposta su terreni dai quali non ricava alcun frutto, non solo, ma quei terreni sono coltivati moltissime volte e goduti dai proprietari, che li hanno lasciati devolvere allo Stato.

Il singolare della cosa è questo, che il proprietario gode del suo fondo e lo Stato paga l'imposta. In ogni modo è una questione antipatica questa delle devoluzioni per effetto d'impossibilità a pagare l'imposta.

Si tratta dunque di vedere se si può liquidare il passato in modo conveniente e se si può impedire che per l'avvenire queste devoluzioni si abbiano a ripetere in misura così grande. Torno a ripetere che l'argomento è stato studiato in passato, che l'ho studiato anche io; ed anzi mi proponeva di presentare un disegno di legge, se la Sessione non fosse già troppo avanzata.

I concetti che dovrebbero servire di base a una legge di questo genere sarebbero due: anzitutto di far sì che gli esattori abbiano ad esperire tutte le forme possibili di esecuzione mobiliare prima di fare l'esecuzione immobiliare, ciò che non avviene in fatto.

Io credo che una volta che si prendano disposizioni di questa natura, le devoluzioni allo